

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

398° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa	»	20
5 ^a - Bilancio	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro	»	25
7 ^a - Istruzione	»	26
11 ^a - Lavoro	»	36
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	41

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	43
---------------------------------------	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	44
---------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

367^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 16.1, 16.3 e 16.10. Con particolare riguardo all'emendamento 16.14, il senatore Centaro chiarisce che tale proposta emendativa, con il sopprimere la parte ivi richiamata della lettera g) dell'articolo 16, intende escludere la possibilità di una più ampia utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, compresi gli atti delle parti con contenuto dichiarativo. Sottolinea che la finalità del suo emendamento si ispira ad un principio di massima difesa della garanzia del contraddittorio.

Passando ad illustrare l'emendamento 16.21, chiarisce che la prevista particolare disciplina delle iscrizioni del casellario giudiziale e dei

loro effetti, per quanto riguarda l'iscrizione delle condanne relative ai reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace, non gli appare opportuna considerando egli prevalente l'esigenza di lasciare traccia anche di queste iscrizioni.

Il sottosegretario AYALA precisa che la non menzione sui certificati delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace, prevista dalla lettera l), riguarderebbe solo i certificati richiesti dall'interessato.

Si danno, quindi, per illustrati, gli emendamenti 16.4, 16.13, 16.18 e 16.19, d'iniziativa del senatore Pettinato.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la firma agli emendamenti 16.4, 16.13, 16.18 e 16.19. Propone, quindi, una riformulazione dell'emendamento 16.13, diretta ad inserire dopo le parole: «iniziativa di parte» le altre: «, della formulazione in udienza dell'imputazione da parte del pubblico ministero a cui va notificata la citazione,».

Il senatore CIRAMI aggiunge la firma all'emendamento, come riformulato dal senatore Follieri.

Prende la parola il relatore FASSONE il quale, nel prendere atto con notevole interesse dell'originale soluzione contenuta nell'emendamento 16.13 e della sua successiva riformulazione, esprime condivisione sul principio di cui esso è portatore, ritenendo tuttavia inopportuna un'approvazione nel corso dell'esame odierno, considerando l'esigenza di limature e di approfondimento dei problemi, ricostruttivi, e di sistema, involti dalla previsione in parola.

Dopo che il presidente PINTO ha evidenziato alcuni di tali problemi di raccordo, in particolare per quanto riguarda i rapporti con l'istituto della denuncia e della querela, dopo ulteriori interventi del sottosegretario AYALA e del senatore RUSSO, il senatore FOLLIERI ritira gli emendamenti 16.13 e 16.18, sottolineando in pari tempo che la previsione da lui suggerita si presentava perfettamente in linea con il puro rito accusatorio, e si riserva di ripresentare gli emendamenti in Assemblea.

Il senatore CIRAMI dà per illustrati gli emendamenti 16.5 e 16.6. In merito all'emendamento 16.8 sottolinea, quindi, l'esigenza di non introdurre meccanismi di definizione del procedimento che si fondino su situazioni troppo soggettive, quali il pregiudizio per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, creando inopportune disparità di trattamento. Avuto riguardo, poi, all'emendamento 16.9, il senatore Cirami, ricordato che la lettera e) dell'articolo 16, che l'emendamento intenderebbe sopprimere, introduce la previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che un intervento normativo in questa direzione

era stato respinto, in quanto attaccabile sotto il profilo della sua costituzionalità, in occasione del precedente esame svolto dalla Commissione stessa in merito al disegno di legge n. 2570, sulla depenalizzazione dei reati minori.

Dà, infine, per illustrato, l'emendamento 16.22, per le motivazioni già esposte dal senatore Centaro relativamente all'emendamento 16.21, di identico contenuto.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 16.2, di contenuto identico agli emendamenti 16.3, 16.7, 16.12, 16.17 e 16.23.

Il senatore MILIO dà per illustrato l'emendamento 16.11, di contenuto identico all'emendamento 16.10, mentre, in merito all'emendamento 16.16, ne sottolinea l'opportunità al fine di consentire di affidare ad un avvocato presente in Aula lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nell'udienza di fronte al giudice di pace.

Il senatore GRECO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 16.16.

Si danno, quindi, per illustrati, gli emendamenti 16.24, 16.25, 16.26, e 16.27, presentati dal senatore Meloni.

Il senatore CARUSO aggiunge la firma e fa proprio l'emendamento 16.27.

Il senatore RUSSO dà per illustrati gli emendamenti 16.15 e 16.20.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 16.28.

Il relatore FASSONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 16.5 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.6, 16.15 e 16.20. Sull'emendamento 16.12 dichiara di condividere la *ratio* ispiratrice della proposta emendativa, ma giudica preferibile la formulazione dell'emendamento 16.15. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 16.12.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 16.12 e aggiunge la sua firma all'emendamento 16.15.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 16.14 e aggiunge la sua firma all'emendamento 16.15.

Il relatore FASSONE, riprendendo il proprio intervento, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.10, di contenuto identico all'emendamento 16.11, a condizione che esso venga modificato in modo da introdurre, nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 16, la previsione di una ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti

che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace.

Il senatore CENTARO e il senatore MILIO modificano rispettivamente l'emendamento 16.10 e l'emendamento 16.11, riformulandoli negli emendamenti 16.10 (Nuovo testo) e 16.11 (Nuovo testo), fra loro di identico contenuto.

Il RELATORE esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16, osservando in particolare, con riferimento all'emendamento 16.16, come l'attribuzione delle funzioni di pubblico ministero in udienza ad un avvocato presente in aula costituirebbe una deroga rispetto all'elencazione tassativa dei soggetti che possono esercitare tali attribuzioni, ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore FOLLIERI ritira infine gli emendamenti 16.4 e 16.19.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 16.3.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 16.5 e 16.6.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 16.7, 16.8 e 16.9.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.10 (Nuovo testo), di contenuto identico all'emendamento 16.11 (Nuovo testo).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 16.24.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.25 e 16.26.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.16, rilevando come il parere contrario del relatore appaia del tutto privo di fondamento, in quanto l'attribuzione delle funzioni di pubblico ministero ad un avvocato presente in udienza non può, in nessun modo, apparire incompatibile con il disposto dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore BERTONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.16.

Il senatore RUSSO suggerisce che, nell'emendamento 16.16, le parole «siano affidate» vengano sostituite con le altre «possano essere affidate».

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.16.

Nello stesso senso si esprime il senatore CALLEGARO.

Il senatore CIRAMI sottolinea l'esigenza di evitare il rischio che al procuratore della Repubblica sia preclusa la possibilità di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza nelle ipotesi qui considerate.

Il senatore MILIO modifica quindi l'emendamento 16.16, riformulandolo nell'emendamento 16.16 (Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 16.17.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.27.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.28, mentre il senatore CIRAMI annuncia voto contrario su tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 16.28 viene respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.20.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.21, di contenuto identico all'emendamento 16.22, e 16.23.

Posto ai voti è approvato l'articolo 16 come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

368^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i rispettivi emendamenti.

L'emendamento 17.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Sull'emendamento 17.2 il relatore FASSONE esprime parere contrario, motivando tale parere anche con l'esigenza di mantenere simmetria nell'appello rispetto alle sentenze del giudice di pace in materia penale, con quanto già previsto in materia civile; esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 17.3 di analogo contenuto.

Il sottosegretario AYALA condivide i pareri espressi dal relatore.

Dopo una precisazione del presidente PINTO, posti in votazione, sono respinti gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 18, si passa all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 18 stesso.

Dopo che il presidente PINTO ha ricordato che sull'emendamento 18.0.1, la commissione Bilancio ha reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, e aver comunicato che il senatore ha apposto la propria firma all'emendamento stesso, il senatore GRECO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.0.1, in conseguenza dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 11.0.3, nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 19.1.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 19, il senatore CARUSO richiama l'attenzione sulla brevità del termine che il comma

2 dell'articolo 19 stesso concede alle Commissioni parlamentari competenti per esaminare lo schema di decreto legislativo, in materia di competenza penale del giudice di pace, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge n. 3160 in esame.

Posto in votazione, l'articolo 19 è poi approvato.

Il relatore FASSONE propone – e la Commissione ammette – l'emendamento 19.0.10, diretto a prevedere un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, per emanare le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo I del disegno di legge in esame. Tale intervento risulta necessario al fine di rendere operative alcune disposizioni contenute nel provvedimento medesimo, sul modello di quanto già effettuato dal DPR n. 404 del 1992, rispetto alle previsioni contenute nel testo originario della legge n. 374 del 1991.

Il relatore Fassone sottopone quindi – e la Commissione ammette – l'emendamento 19.0.100, che intende soddisfare una delle condizioni poste nel parere dalla Commissione Bilancio, nel senso di indicare esplicitamente nel disegno di legge in esame che, nel corso del 1999, possono essere nominati ulteriori giudici onorari nel limite di 800 unità. Il tetto, stabilito dall'emendamento 19.0.100 in 4.000 unità per il 1999, intende appunto rispettare tale condizione, partendo dall'assunto che i giudici onorari già in servizio ammontano complessivamente a 3.200 unità.

Infine, il relatore presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 19.0.1000 che si preoccupa di permettere, in sede di prima applicazione della legge, ai giudici nominati secondo le disposizioni in precedenza vigenti, di rimuovere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)-bis* e comma *1-bis*, come introdotti dall'articolo 6.

Il sottosegretario AYALA, esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.0.10, 19.0.100 e 19.0.1000.

Messi separatamente in votazione, senza discussione, sono accolti gli emendamenti 19.0.10 e 19.0.100.

In sede di votazione dell'emendamento 19.0.1000, il senatore CARUSO chiede chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della norma transitoria relativa alla rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenute.

Il sottosegretario AYALA chiarisce che si tratta dei giudici nominati conformemente a quanto previsto dal testo attualmente in vigore della legge n. 374 del 1991.

La Commissione, approva, quindi, l'emendamento 19.0.1000.

In sede di esame dell'articolo 20, il RELATORE presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 20.100, il quale adempie agli obblighi di copertura richiesti dal parere della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 20.2.

Il senatore MELONI chiede alcuni chiarimenti sui meccanismi che hanno consentito di mantenere l'impegno di spesa previsto per il 1998, cui risponde il relatore FASSONE.

Messo in votazione, l'emendamento 20.100 è poi approvato.

L'emendamento 20.1 risulta conseguentemente precluso.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione dell'eventuale proposta di coordinamento del relatore e quella sul conferimento del mandato allo stesso avverranno nella seduta antimeridiana di domani.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PREIONI annuncia l'astensione a nome del Gruppo Lega Nord-per la Padania Indipendente.

Il senatore GRECO annuncia voto favorevole a nome del Gruppo di Forza Italia, preannunciando comunque la presentazione di emendamenti in Assemblea volti a migliorare il testo approvato.

Anche il senatore MELONI, pur mantenendo alcune perplessità sul testo approvato, preannuncia a titolo personale il voto favorevole.

A nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il voto favorevole i senatori FOLLIERI, RUSSO e CIRAMI.

Per il Gruppo di Alleanza Nazionale preannuncia l'astensione il senatore CARUSO.

Il senatore MILIO, a titolo personale, annuncia la propria astensione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani mattina, alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160**Art. 16.**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che il pubblico ministero, sulla base dell'imputazione formulata, disponga la comparizione dell'indagato davanti al giudice o che richieda l'archiviazione della notizia di reato;».

16.1

CENTARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di regola».

16.2

GRECO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di regola».

16.3

CENTARO, PERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e che questa» sopprimere le parole: «salve ipotesi particolari, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero».

16.4

PETTINATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, salve ipotesi particolari,» con le altre: «, salve specificate ipotesi,».

16.5

CIRAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «avente sede nel circondario» con le altre: «competente per territorio».

16.6

CIRAMI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di particolare tenuità del fatto e».

16.7

GRECO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole che vanno da: «, quando l'ulteriore corso» alla fine del periodo.

16.8

CIRAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16.9

CIRAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

16.10

CENTARO

Al comma 1, sostituire la f) con la seguente:

«f) ridefinizione delle ipotesi di concessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace».

16.10 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

16.11

MILIO

Al comma 1, sostituire la f) con la seguente:

«f) ridefinizione delle ipotesi di concessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace».

16.11 (Nuovo testo)

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) svolgimento del giudizio in forma semplificata e, sempre che ci sia il consenso delle parti, con ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo».

16.12

GRECO, PERA

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «in forma semplificata», sostituire le successive parole fino alla fine della medesima lettera con le altre: «con la previsione, in luogo della denuncia e della querela, della citazione diretta ad iniziativa di parte, salva la facoltà del giudice di pace di disporre indagini da parte della polizia giudiziaria quando non ritenga di poter decidere allo stato degli atti».

16.13

PETTINATO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da : «con ampliamento» fino alla fine della lettera.

16.14

CENTARO, PERA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «ad eccezione» sino a: «dichiarative» con le seguenti: «quando vi sia il consenso delle parti».

16.15

RUSSO, CALVI, SENESE, BONFIETTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano affidate dal giudice di pace ad un avvocato presente in aula».

16.16

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza possano essere affidate dal giudice di pace a un avvocato presente in aula, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

16.16 (Nuovo testo)

MILIO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «di regola».

16.17

GRECO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «salva la facoltà», fino alla fine con le altre: «e che, nei giudizi instaurati mediante citazione diretta ai sensi della lettera g) del presente articolo, il contraddittorio sia limitato alle parti private».

16.18

PETTINATO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) previsione della non impugnabilità delle sentenze emanate dal giudice di pace, fatto salvo il principio di cui all'articolo 111 della Costituzione della Repubblica».

16.19

PETTINATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «dell'ammenda», con l'altra: «pecuniaria;» e conseguentemente inserire il seguente articolo:

«Art. 16-bis.

1. Nell'articolo 593 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa”».

16.20

RUSSO, SENESE, CALVI, BONFIETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

16.21

CENTARO, PERA

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

16.22

CIRAMI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione della non iscrizione nel casellario giudiziale e dei loro effetti».

16.23

GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) svolgimento del giudizio in forma semplificata nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, e senza la partecipazione del pubblico ministero».

16.24

MELONI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) partecipazione del pubblico ministero all'udienza soltanto se richiesta da una delle parti, ovvero se ritenuta necessaria dal giudice».

16.25

MELONI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) obbligatorietà della presenza del difensore;».

16.26

MELONI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione per i difensori delle parti di delegare e di farsi sostituire in udienza da un collaboratore di studio purchè munito di laurea in giurisprudenza».

16.27

MELONI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena dell'ammenda per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;».

16.28

CALLEGARO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

PETTINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il tribunale nel cui circondario» con le altre: «la corte d'appello nel cui distretto».

17.2

CIRAMI

Al comma 1, sostituire la parola: «tribunale» con le altre: «corte d'appello».

17.3

MILIO

Art. 18.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11-bis, valutato in lire 50.032 milioni per l'anno 1998 ed in lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e a lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.1

CENTARO

Art. 19.

Al comma 3, sostituire le parole: «il centottantesimo giorno successivo alla» con le altre: «dopo un anno dalla».

19.1

GRECO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I».

19.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità».

19.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*), e comma 1-*bis* come introdotti dall'articolo 6, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità».

19.0.1000

IL RELATORE

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Norma di copertura*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 16.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e in lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 16.000 per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e a lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 199-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.100

IL RELATORE

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Norme di copertura*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 50.032 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.354 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e da lire 45.354 milioni a decorrere dal 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 27.869 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.1

BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire nell'alea le cifre: «38.163» e: «33.485» rispettivamente con: «50.000» e «40.000», alla lettera a), sostituire le cifre: «22.163» e «33.485», rispettivamente con: «30.000» e «40.000» e alla lettera b), sostituire la cifra: «16.000» con: «20.000».

20.2

GRECO

DIFESA (4^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

140^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa GUERRINI.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale n. 203695, concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 368)**(R139 b00, C04^a, 0044^o)**Schema di decreto ministeriale n. 198356, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 369)**

(Pareri al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevoli)

(R139 b00, C04^a, 0045^o)

Il senatore PETRUCCI riferisce congiuntamente facendo presente che gli schemi di variazione si configurano come indispensabili per l'utile ed efficace impiego delle risorse considerate: essi comportano movimenti compensativi di stanziamenti e le variazioni di bilancio proposte dalla Difesa, nei vari settori di spesa, riguardano sia le spese di servizio, sia gli oneri connessi con l'ammodernamento ed il rinnovamento dello strumento militare.

Le fattispecie onerose più significative concernono, in diminuzione: lo spostamento di programmi, da una Direzione Generale all'altra, per effetto della ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e minori esigenze nelle spese d'acquisizione dei combustibili per attività operative in seguito all'abrogazione del pagamento dell'accisa sui carbolubrificanti; concernono del pari, in aumento, la copertura di maggiori oneri finanziari per attività di manutenzione dei mezzi navali ed

aerei in conseguenza dell'esecuzione di attività operativa non programmata, correlata agli interventi in atto per il mantenimento della pace in campo internazionale e le maggiori esigenze connesse con il funzionamento degli istituti di formazione del personale volontario, e ciò in attuazione delle leggi di riforma nello specifico settore.

Interviene il senatore MANCA ricordando che pochi giorni fa la Commissione aveva provveduto a emettere il prescritto parere su movimenti di risorse nell'ordine di oltre 500 miliardi di lire. Dopo aver la Commissione approvato, quindi, un «assestamento» che ha quasi riscritto la Tabella 12 del Ministero della Difesa, egli intende sollevare un problema in ordine ai tempi di presentazione degli schemi in titolo, che offrono ampi margini di critica. Chiede di sapere come sia possibile che in prossimità dello spirare dell'esercizio finanziario in corso si proceda a dar vita a variazioni alle poste di bilancio del 1998. Quindi, tutto lascia presumere che gli odierni pareri richiesti alla Commissione abbiano negli intendimenti del governo la natura di una mera presa d'atto. Incidentalmente soggiunge di voler chiedere come potranno le somme essere movimentate correttamente dall'amministrazione, stante il brevissimo tempo rispetto al 31 dicembre prossimo.

Il senatore DOLAZZA lamenta i sistematici ritardi nella trasmissione al Parlamento delle richieste di pareri, come già successo lo scorso anno, che mortificano e sviliscono la dialettica istituzionale Parlamento-Governo. Manifesta fortissime perplessità anche nel merito delle proposte di decreto in titolo e preannuncia il voto contrario dalla sua parte politica, che intende così manifestare l'opposizione sia alle cifre contabili, sia al metodo di lavoro.

Il senatore PELLICINI, concorda con quanto dichiarato dal collega e mostra forti perplessità specie verso la tempistica adattata dal governo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI lamenta le evidenti, forti difficoltà della Pubblica Amministrazione a gestire i fondi di bilancio e invita, pur preannunciando un voto favorevole, ad una più oculata e previdente amministrazione.

Il senatore LORETO, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, ma non si esime dal concordare con parte delle critiche formulate, che non attengono solo all'amministrazione della Difesa ma in genere, e purtroppo, all'intera Pubblica amministrazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone separatamente ai voti i due schemi di decreti: entrambi sono approvati.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa» (n. 371)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0046^o)

Riferisce il relatore LORETO, facendo in primo luogo presente che lo schema di regolamento è in attuazione del comma 10 dell'articolo 54 della legge 449 del 1997, che impone il rispetto della normativa comunitaria, il conseguimento di risparmio di spesa, recuperi di efficienza e l'accelerazione di procedimenti e la semplificazione dell'attività consultiva. Tali obiettivi negli altri settori della Pubblica amministrazione vengono conseguiti con la legge Bassanini, specie per quanto riguarda la semplificazione dell'attività consultiva. Ebbene, posto che nell'amministrazione della Difesa l'attività consultiva si sviluppa attraverso diversi comitati, competenti per diversi importi ed anche per diversi capitoli che di fatto creano quello che la Corte dei Conti definisce «ingorgo consultivo», la filosofia sottesa al regolamento in titolo è quella di introdurre la figura di pareri non obbligatori, data la specificità del settore Difesa. Si pensi ad esempio che per l'acquisto di sistemi informatici già ora non è prescritto il parere dell'Autorità informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA); non verrebbero sacrificate correttezza e trasparenza del procedimento in quanto in alternativa all'acquisizione dei pareri dei diversi comitati rimane il ruolo – cardine del Consiglio di Stato e l'obbligatorietà del parere di un comitato creato *ad hoc* con l'articolo 2 dello schema di regolamento in esame per i contratti con valore superiore ai 10 mld e per i programmi della difesa a caratteri internazionali.

Particolarmente importante appare l'articolo 3 dello schema di regolamento che chiarisce il problema della spesa dei vari comandanti periferici. Attualmente ci sono norme che responsabilizzano comunque i dirigenti periferici (da colonnello in su) per l'attuazione dei diversi programmi; mentre ci sono altre norme che limitano le possibilità di spesa ai vari livelli. Con la nuova normativa il dirigente eserciterà i poteri di spesa nei limiti dei fondi a lui assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Altrettanto importante e delicato appare il contenuto dell'articolo 4 che detta disposizioni in materia di pagamenti e prezzi. Appare condivisibile il contenuto del primo comma, salvo un'osservazione formale relativa alla espressione «pagamenti», che ad avviso del relatore dovrebbe essere sostituita dalla parola «anticipazione». La Pubblica amministrazione sarebbe doppiamente tutelata sia dalla costituzione di idonee garanzie, che dal raggiungimento graduale degli obiettivi tecnici e quantitativi predeterminati nel contratto. Desta invece perplessità il comma 2, che mira ad estendere la possibilità della revisione-prezzi alle imprese nazionali che operano in contesto nazionale, e ciò al fine di superare una disparità di trattamento rispetto a ditte nazionali che operano in contesto internazionale (per le quali la revisione prezzi è possibile ai sensi dell'articolo 2, comma 93 della legge 662 del 1996). Il relatore

nutre forti dubbi sulla possibilità che un orientamento legislativo consolidato (dal decreto legge 333 del 1992 in poi) possa essere modificato da un regolamento, senza che la norma di delega sia stato in tal senso esplicita. Paventa il rischio di un eccesso di delega.

Condivisibile appare invece il contenuto dell'articolo 5 che istituzionalizza i cosiddetti contratti aperti. Nelle missioni fuori area, infatti, può improvvisamente sorgere la necessità di ricorrere a ordinativi di pezzi di ricambio o imprevisti interventi di manutenzione che devono essere resi agevolmente possibili, previo giudizio di congruità. Altrettanto condivisibile appare il contenuto dell'articolo 6, che mira a superare una situazione che vede i capitolati avere natura regolamentare (e quindi da approvare con D.P.R.): con la nuova norma i contratti acquistano una natura contrattuale e verranno approvati con decreto ministeriale. Con il nuovo contesto giuridico si otterranno ulteriori benefici risultati, come il superamento dell'attuale contesto giuridico costruito su due capitolati (per i servizi e per le forniture), mentre nel futuro avrà luogo uno solo; oggi è previsto il parere delle commissioni parlamentari, mentre nel futuro una semplice comunicazione al Parlamento; vengono sostituiti i capitolati che risalgono a trenta anni fa.

Con l'articolo 7 al primo comma, per evitare il già citato «ingorgo consultivo», vengono abrogati i comitati consultivi previsti dalle cosiddette leggi promozionali degli anni 70. Il comma 3 elimina poi l'obbligo di acquisire il parere delle commissioni parlamentari sui capitolati, mentre il comma 4 elimina il parere obbligatorio del Consiglio Superiore delle Forze Armate, ma non esclude la possibilità di richiederlo.

Ciò premesso, il relatore propone l'emissione di un parere favorevole con le osservazioni critiche dianzi formulate.

Il senatore DOLAZZA interviene in senso adesivo verso la contrarietà del relatore nei confronti della disposizione dell'articolo 4, comma 2.

Il senatore FORCIERI dichiara di non condividere l'impostazione della relazione in ordine all'articolo 4, comma 2, e invita la Commissione a non accogliere tale osservazione, giacché metodologicamente non corretta.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI reputa invece condivisibile l'idea di richiamare, in sede di parere, un'osservazione di perplessità verso la norma di cui all'articolo 4, comma 2.

Il presidente AGOSTINI, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, dispone la chiusura della seduta e fa presente che la Commissione non emetterà alcun parere, stante la ristrettezza del tempo teoricamente a disposizione per esercitare la funzione consultiva.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3421-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendo state presentate proposte emendative, il presidente COVIELLO pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge in titolo, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Il Presidente ANGIUS, constatata la mancanza del numero legale e in ragione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

(R0 30000, C06^a, 0006^o)

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS avverte che le sedute già convocate per le ore 9 e le ore 15 di domani, sabato 19 dicembre, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri. – *Disposizioni su ricercatori universitari*

(3477) MANIS ed altri. – *Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) BEVILACQUA ed altri. – *Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) CÒ ed altri. – *Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. – *Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(Discussione del disegno di legge n. 3672, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644 e rinvio. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672, congiunzione con il disegno di legge n. 3672 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644 – il 10 dicembre scorso.

Il relatore MASULLO dà conto del disegno di legge n. 3672, di iniziativa dei senatori Ripamonti e Cortiana, recante norme sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, la cui discussione propone di congiungere – per connessione – con quella dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644, vertenti sulla stessa materia.

Conviene la Commissione.

Il relatore MASULLO informa poi che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge in titolo ha testè concluso i propri lavori con l'elaborazione di un testo unificato sul quale è stato acquisito un ampio consenso di massima e che egli propone alla Commissione plenaria quale testo base.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di fissare a martedì 19 gennaio 1999, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al suddetto testo unificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 dicembre scorso.

Il senatore NAVA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nella discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2287-bis-B,

considerato che esso, per il personale di cui all'articolo 1, comma 10, prevede che le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano siano autorizzati a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore confermato,

impegna il Governo:

a che le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano siano altresì autorizzati a bandire concorsi riservati per posti di professore associato riservati ai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge che abbiano maturato almeno nove anni di anzianità di ruolo».

0/2287-bis-B/1/7

NAVA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2287-bis-B,

considerato che:

l'articolo 2 prevede la possibilità di dar vita a "filiazioni" di università estere, ponendo precise ed inderogabili condizioni;

la formulazione dell'articolo 2 parla in modo esplicito e tecnico di "filiazioni", riferendosi sempre alla stessa espressione, ad eccezione del comma 2, nel quale compare anche il termine nuovo di "insediamento";

appare necessario evitare, in sede applicativa, ogni incertezza o difficoltà interpretativa sulla natura e la portata delle iniziative che si intende promuovere ed autorizzare;

impegna il Governo:

a dare certezza, in fase di attuazione, in ordine alla natura e alla portata delle decisioni delle università straniere, di dar vita a "filiazioni" in Italia nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo 2».

0/2287-bis-B/2/7

NAVA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2287-bis-B,

considerato che:

nella seduta del 1° ottobre 1998 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 4206 concernente "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole", attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2287-bis-B);

nella seduta della VII Commissione della stessa Camera dei deputati in data 30 settembre 1998 è stato approvato l'emendamento 1.37 presentato dal relatore, secondo cui al comma 11, ultimo periodo, dell'articolo 1 (ora divenuto comma 10) dopo le parole "n. 382" andavano aggiunte le seguenti "anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980", con ciò "risultando assorbito l'emendamento 1.3" che, testualmente, si riporta: "Ai funzionari e collaboratori tecnici medici ed odontoiatri di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio nei policlinici universitari e nelle strutture ospedaliere convenzionate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341"; in tal modo la Camera dei deputati ha inteso ricomprendere anche i funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri ai quali è riconosciuta la funzione assistenziale;

il testo della legge quale risulta approvato nella citata seduta del 1° ottobre 1998 potrebbe ingenerare perplessità in sede di attuazione qualora venisse effettuata una lettura non corretta del disposto letterale della legge, risultando adottata in sede di approvazione finale la formula sintetica presentata dal relatore, anziché quella più articolata del succitato emendamento 1.3;

considerata altresì che la necessità di assicurare presso il Senato della Repubblica l'approvazione definitiva di un provvedimento particolarmente urgente, inteso a risolvere un problema annoso che ha creato non poche disfunzioni all'ordinato svolgimento dell'attività docente universitaria e dannose tensioni tra il personale interessato, non consente l'approvazione di eventuali emendamenti chiarificatori, al fine di evitare una nuova lettura da parte della Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a dare le opportune direttive agli atenei affinché in sede di attuazione del citato comma 10 dell'articolo 1 dell'atto Senato n. 2287-*bis*-B vengano compresi i funzionari e collaboratori tecnici medici ed odontoiatri di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

0/2287-*bis*-B/3/7

NAVA

Il relatore MONTICONE esprime parere contrario sugli ordini del giorno n. 1 e n. 3, mentre manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario GUERZONI invita il presentatore a ritirare gli ordini del giorno nn. 1 e 3; accoglie invece l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore NAVA ritira gli ordini del giorno nn. 1 e 3; stante l'accoglimento da parte del Governo, non insiste poi per la votazione dell'ordine del giorno n. 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati.

Il relatore MONTICONE ritira gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (cui aggiunge la propria firma) e invita i presentatori delle altre proposte emendative a fare altrettanto, in considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. In caso contrario, il suo parere sulle medesime sarebbe negativo.

Il senatore BEVILACQUA, pur restando convinto della validità degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, conviene sulle considerazioni di urgenza e dichiara di ritirare gli emendamenti 1.11 e 1.12, cui aggiunge la propria firma.

Il senatore ASCIUTTI, sulla base delle medesime considerazioni, aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 e lo ritira.

Anche il senatore RONCONI ritira, per gli stessi motivi, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore NAVA fa infine propri gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 e li ritira.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente ai voti le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che risultano approvate.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, interviene il senatore LORENZI, il quale preannuncia l'astensione del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente, motivata da ragioni di urgenza. Si augura tuttavia che il Governo, di fronte a due provvedimenti così delicati quali quello in discussione e quello ad esso connesso sui ricercatori universitari, sappia trovare forme di mediazione che scongiurino improponibili discriminazioni a danno dei tecnici laureati.

Il senatore BEVILACQUA dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, coerente con l'impegno preso di assicurare un sollecito *iter* al disegno di legge in discussione e a quelli sui ricercatori. Esprime quindi soddisfazione per l'impegno profuso su entrambi da Governo e maggioranza, su pressione dell'opposizione. Tiene peraltro a precisare che l'opposizione ha fornito il proprio valido contributo, assicurando tra l'altro – nella seduta odierna – il raggiungimento del numero legale indispensabile per l'approvazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Anche il senatore ASCIUTTI, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncia voto favorevole, prendendo atto con soddisfazione della coerenza mantenuta sulla linea di contestualità indicata dalla opposizione per il provvedimento in titolo e quello sui ricercatori. Esprime altresì l'auspicio che tale coerenza sia mantenuta anche nel successivo *iter* del disegno di legge sui ricercatori.

Il senatore RONCONI, a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico preannuncia a sua volta voto favorevole, sottolineando il contributo recato dall'opposizione e ribadendo di aver ritirato le proprie proposte emendative solo in considerazione dell'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento.

Stante la connessione ormai consolidatasi fra il disegno di legge in titolo e quello sui ricercatori, anche il senatore NAVA, a nome del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica, dichiara voto favorevole.

La senatrice PAGANO dichiara infine il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, motivato dall'esigenza di approvare con urgenza il provvedimento in titolo che – ricorda – non reca solo le norme sui tecnici laureati, bensì anche altre disposizioni di altrettanto, se non maggiore, rilievo. Rivendica altresì di essersi più volte espressa nel senso di far confluire la disciplina dei tecnici laureati nel più complessivo disegno di riforma dello stato giuridico, che occorre affrontare in modo organico. Peraltro, stante l'impegno ad approvare rapidamente anche il disegno di legge sui ricercatori, ritiene che non vi siano ostacoli all'approvazione definitiva del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GUERZONI desidera esprimere il proprio ringraziamento sia al relatore sul disegno di legge in titolo, senatore Monticone, sia al relatore sui disegni di legge relativi ai ricercatori, senatore Masullo. Ringrazia altresì i Gruppi politici per il loro comportamento responsabile che ha consentito al Comitato ristretto sui ricercatori di convergere su un testo unificato e alla Commissione plenaria di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo. Il Governo, da parte sua, ribadisce l'impegno alla contestualità politica dei due provvedimenti che non può certo dirsi contraddetta dall'inevitabile sfasatura temporale. Assicura pertanto il massimo impegno sul disegno di legge sui ricercatori, a condizione evidentemente che la Commissione non intenda stravolgere il testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2287-*bis*-B nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.

TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari

Art. 1.

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.

3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.

4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.

6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.

7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca.

8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.

9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

Art. 2.

1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

Art. 3.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-bis-B

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «1992-1993» con le seguenti: «1988-1989».

1.11 CAMPUS, MARRI, PACE

Sopprimere il comma 4.

1.1 MONTICONE

Sopprimere il comma 4.

1.12 CAMPUS, MARRI, PACE

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «in ruolo».

1.5 RONCONI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea».

1.6 RONCONI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» con le seguenti: «come laureato tecnico».

1.8 FIRRARELLO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» con le seguenti: «ed in possesso del diploma di laurea».

1.3 RESCAGLIO

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si svolgono mediante l'espletamento di una prova di idoneità».

1.9

FIRRARELLO

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: «delle necessità didattiche e di ricerca e».

1.10

FIRRARELLO

Al comma 13, sostituire le parole: «gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,» con le seguenti: «gli studenti che siano stati ammessi con riserva ai corsi degli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999,».

1.2

MONTICONE

Al comma 13, sostituire le parole: «trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data» con le seguenti: «hanno iniziato l'anno accademico 1998-1999 e che producono entro l'entrata in vigore della presente legge».

1.7

RONCONI

Al comma 13, sostituire le parole: «in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4

TONIOLLI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

292^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(215-B) MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento)

Introduce la discussione il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda preliminarmente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha concesso l'autorizzazione ad iscrivere all'ordine del giorno il provvedimento in titolo ai sensi del comma 12 dell'articolo 126 del Regolamento. Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Commissione in sede deliberante il 1° ottobre 1997, dispone la riapertura del termine, previsto dalla legge n. 36 del 1974 e già prorogato dalla legge n. 648 del 1979, per la presentazione della domanda per la ricostruzione della posizione assicurativa di lavoratori che, nel periodo tra il 1948 e il 1966, hanno subito licenziamenti per motivi di carattere politico, sindacale o religioso. Le modifiche introdotte in seconda lettura dalla Camera dei deputati riguardano esclusivamente l'aggiornamento della norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 2, e in particolare lo slittamento del periodo di riferimento dal triennio 1997-1999 al triennio 1998-2000.

Dopo aver ricordato che sul disegno di legge in discussione la 5^a Commissione ha espresso ieri parere favorevole, il Presidente sottolinea l'esigenza di pervenire ad una sollecita approvazione definitiva, conside-

rato che il provvedimento si rivolge ad una platea di beneficiari di per sé esigua, e che è comunque necessario pervenire rapidamente alla definizione della posizione previdenziale di persone nella stragrande maggioranza già molto avanti negli anni.

Si apre la discussione.

Il senatore PELELLA dichiara di condividere le considerazioni da ultimo espresse dal Presidente, in ordine all'esigenza di concludere rapidamente l'iter del disegno di legge n. 215-B. A tale proposito egli non può nascondere una certa amarezza per l'eccessivo protrarsi dell'esame di un provvedimento che attiene alla sfera di diritti il cui riconoscimento avrebbe dovuto essere più sollecito, anche in considerazione delle caratteristiche anagrafiche dei beneficiari. Tenuto conto della marginalità delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprime con forza la convinzione che il disegno di legge in discussione debba essere immediatamente varato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, considerata la valenza umana e sociale delle norme in esso contenute.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Pelella, il senatore Michele DE LUCA esprime l'auspicio che quanto prima possa essere ripreso l'esame del disegno di legge avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione previdenziale dei dipendenti pubblici che hanno subito trattamenti discriminatori analoghi a quelli oggetto del provvedimento in discussione.

Il senatore MULAS, a nome di cinque senatori membri della Commissione chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 215-B, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. A suo avviso, il disegno di legge in titolo reca norme parziali, riferendosi ad un passato storico recente ed ai conflitti che lo hanno accompagnato, in una prospettiva di pacificazione incompleta, che allontana le possibilità di una vera e definitiva riconciliazione tra gli italiani. Un'altra considerazione che lo induce a ritenere utile l'esame del disegno di legge n. 215-B da parte dell'Assemblea attiene alle argomentazioni svolte dal senatore Michele De Luca sulla necessità di rendere giustizia anche ai dipendenti pubblici. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione anche la condizione di decine di migliaia di persone che per motivi di discriminazione politica, religiosa o sindacale, non sono mai state avviate al lavoro.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che l'arco temporale di riferimento del disegno di legge riguarda eventi compresi tra il 1948 e il 1966, mentre l'intervento del senatore Mulas sembra riferirsi ad eventi ancora precedenti, prende la parola il senatore GERMANÀ, il quale osserva che, dopo il protrarsi per oltre un anno dell'esame del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, non si comprende l'urgenza con cui si intende procedere ora al Senato. Egli condivide per-

tanto l'iniziativa annunciata dal senatore Mulas, e, nel merito del disegno di legge, sottolinea che vi è incertezza sui dati relativi al numero dei destinatari e agli oneri finanziari connessi. Pertanto è opportuno che tali questioni – insieme al problema dell'eventuale estensione ai dipendenti pubblici dei benefici disposti con il disegno di legge n. 215-B – vengano portate alla discussione dell'Assemblea del Senato.

Il senatore MULAS consegna quindi al Presidente la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 215-B, sottoscritta da cinque senatori componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento in titolo proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(215-B) MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che venga data per acquisita la discussione finora svoltasi in sede deliberante.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore MONTAGNINO si dichiara perplesso per lo svolgimento della discussione odierna, poiché egli riteneva che le limitate modifiche introdotte dalla Camera dei deputati avrebbero consentito una convergenza di tutti i Gruppi politici sulla opportunità di concludere spedatamente l'*iter* di un provvedimento molto atteso, e, in tale contesto, i richiami alla responsabilità dell'Assemblea gli appaiono strumentali e capziosi. Sembra inoltre che alcune vicende terribili della storia nazionale non siano ancora completamente superate e da alcuni interventi emerge un omaggio solo formale e di facciata all'idea della pacificazione tra italiani. La rimessione del disegno di legge all'Assemblea, e il conseguente prolungarsi dell'*iter* di approvazione dello stesso, in realtà, non penalizza soltanto gli avversari politici e, dal punto di vista sociale e umano, non premia certo le posizioni politiche dei proponenti.

Il senatore DUVA esprime sorpresa ed amarezza per la decisione di alcuni senatori dell'opposizione di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, rilevando come il ricorso alla sede deliberante fosse pienamente giustificato, trattandosi di disposizioni certamente di portata generale ma aventi effetti finanziari molto limitati. In tali condizioni, non rappresenta certo un contributo al buon andamento dei lavori parlamentari investire l'Assemblea del compito di far fronte ad attività che potrebbero trovare la loro naturale definizione in Commissione in

sede deliberante, anche perchè si rischia di alimentare nell'opinione pubblica la sensazione che il Parlamento sia incapace di corrispondere in tempi ragionevoli ai problemi ed alle aspettative dei cittadini.

Il senatore PIZZINATO ricorda come l'esame delle proposte dirette a riaprire il termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici si protragga in Parlamento sin dal 1992.

In un primo tempo, si ritenne possibile realizzare un intervento legislativo che contestualmente prevedesse l'attribuzione di contribuzioni figurative ai lavoratori a suo tempo licenziati per motivi discriminatori tanto nell'ambito del settore privato che di quello pubblico. Successivamente, prevalse la considerazione dell'opportunità di intervenire con distinte normative, tenuto conto del fatto che per il settore privato vi era già stato un intervento legislativo nel 1974.

In tale contesto, il disegno di legge all'esame della Commissione tende ad assicurare la possibilità di beneficiare della regolarizzazione contributiva a quei soggetti che non furono per vari motivi in condizione di presentare la domanda ai sensi della legge n. 36 del 1974, nè si avvalsero della prima riapertura dei termini intervenuta con la legge n. 648 del 1979. In larga misura, si tratta di persone che, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, furono costrette ad emigrare per sovvenire alle esigenze di vita delle rispettive famiglie, e quindi non ebbero contezza per tempo della facoltà che era stata loro attribuita dal legislatore di beneficiare di contributi figurativi. Il numero dei soggetti interessati alla nuova riapertura di termini è peraltro con ogni verosimiglianza inferiore alle mille unità.

Quanto alle modalità di copertura dell'onere finanziario del provvedimento, mentre i due precedenti interventi legislativi, del 1974 e del 1979, fecero ricorso al fondo di solidarietà nell'ambito della contabilità dell'INPS, si prevede ora un accollo diretto da parte dello Stato della spesa inerente ai contributi figurativi. Naturalmente, l'ammissione al beneficio è subordinata alla produzione di idonea documentazione, a corredo della domanda, attestante il licenziamento per motivi politici, sindacali o religiosi.

In conclusione, auspica che possa comunque pervenirsi ad una rapida approvazione da parte del Parlamento di una normativa da troppo tempo attesa, ciò che costituirebbe sicuramente uno stimolo per una sollecita conclusione dell'esame dell'analoga normativa attinente ai licenziamenti politici nel settore del pubblico impiego attualmente pendente presso la competente Commissione parlamentare.

Il senatore MANZI sottolinea in primo luogo come la platea dei beneficiari della riapertura dei termini prevista dal disegno di legge sia estremamente circoscritta. Da rilevazioni attendibili effettuate dalle organizzazioni sindacali, i soggetti interessati dalle disposizioni sarebbero circa 800, appartenenti in massima parte alla fascia di età compresa fra i 65 e gli 80 anni.

Va poi considerato che l'ammissione delle domande è subordinata alla produzione di idonea documentazione attestante la riconducibilità del licenziamento a suo tempo subito a motivi di ordine politico, sindacale o religioso.

In conclusione, esprime rammarico per la scelta di alcune componenti politiche della Commissione di chiedere la remissione all'Assemblea del provvedimento, scelta che potrebbe tradursi in un ulteriore ritardo nel definitivo varo di una normativa da lungo tempo attesa da soggetti che ebbero a subire gravi discriminazioni. Al riguardo, rileva come tale atteggiamento sia scarsamente coerente con il richiamo, tanto spesso effettuato dalle stesse formazioni politiche, all'esigenza di promuovere la definitiva pacificazione del Paese.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, sabato 19 dicembre 1998, alle ore 8,30, per procedere al seguito dell'esame del disegno di legge n. 215-B.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2966 (A001 000, C11ª, 0107º)

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore Michele DE LUCA, differisce il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2966, recante «Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte», alle ore 13 del 20 gennaio 1999.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3456-B) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il relatore RESCAGLIO, che illustra le modifiche apportate dalla Camera: l'articolo 1 è stato soppresso a seguito dell'approvazione in via definitiva di analoga norma nell'A.S. 3564; la norma sulle aree terremotate del novembre 1980 si arricchisce di una specificazione sui finanziamenti già erogati; nelle successive disposizioni modificate, sono operate rimodulazioni finanziarie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RIZZI, ricevute assicurazioni dal Presidente circa la sopravvivenza del significato politico-istituzionale dell'ordine del giorno approvato in prima lettura sull'articolo 1, preannuncia l'astensione del suo Gruppo in polemica con il modo confusionario con cui la legislazione prolifera, con interventi settoriali.

Il senatore VELTRI ed il senatore POLIDORO preannunciano voto favorevole.

Dopo che il senatore COLLA ha criticato il sovvenzionamento «a pioggia» contenuto nel provvedimento, il senatore MAGGI preannuncia voto favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore RESCAGLIO rinuncia alla replica.

Il senatore COLLA dichiara voto contrario sulla proposta di mandato al relatore: gli interventi contemplati nel disegno di legge sono assai disomogenei, oltre a prevedere una palese sproporzione tra i 500 miliardi destinati alle aree terremotate di Campania e Basilicata ed i 65 miliardi previsti per Aviano e la Valtellina. Anche la genericità degli obiettivi rende criticabili gli interventi a favore delle aree terremotate del 1980, in contrasto con le disposizioni assai delimitate per le aree settentrionali: trattandosi dell'articolo di maggior importanza, l'ostilità del Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente alle provvidenze per l'Irpinia estende il voto contrario a tutto il provvedimento.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza il mandato al senatore Rescaglio a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
FRATTINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Quarta relazione conclusiva su attività svolte

(Seguito dell'esame e conclusione)
(R050 001, B65^a, 0005^o)

Il Comitato prosegue l'esame della quarta relazione conclusiva su attività svolte, avviato nella seduta del 15 dicembre 1998.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI pone in votazione lo schema di relazione, come risultante a seguito delle modificazioni apportate, sulla base delle osservazioni formulate dai componenti del Comitato, al testo originario da lui predisposto.

Il Comitato approva la relazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento, che assume il titolo: «Sulle attività svolte dai servizi di informazione e sicurezza in relazione all'arrivo in Italia del *leader* curdo Abdullah Ocalan». Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la relazione e di presentarla al Parlamento.

Il Comitato stabilisce infine che il documento approvato sia trasmesso, prima della pubblicazione, al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza.

La seduta termina alle ore 9,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sabato 19 dicembre 1998, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sabato 19 dicembre 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

